

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976 , n. 451

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al
precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle
bottiglie impiegate come recipienti-misura.

Vigente al : 11-4-2024

Titolo I

IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di attuare le direttive n.
75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunita' europee per
l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le
foreste;

Decreta:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di
previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente
decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 6.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma

1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Titolo II

BOTTIGLIE RECIPIENTIMISURA

Art. 9.

Bottiglie recipienti-misura

Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidita' o di stabilita' che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;

2) hanno una capacita' nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;

3) hanno qualita' metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarita' di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti

sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacita' rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".

Art. 10.

Capacita' delle bottiglie CEE

La capacita' nominale e' il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando e' riempita nelle condizioni d'uso per le quali e' prevista.

La capacita' rasobordo di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene quando e' riempita sino al punto del bordo.

La capacita' effettiva di una bottiglia e' il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando e' riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacita' nominale.

Le capacita' sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

((Il controllo della capacita' e' effettuato, secondo modalita' ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.))

Art. 11.

Immissione sul mercato

Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

Art. 12.

Sistemi di riempimento e tolleranze

Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.

Gli errori massimi tollerati in piu' o in meno sulla capacita' di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

Art. 13.

Iscrizioni metrologiche

Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacita' nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unita' di misura utilizzata, secondo modalita' e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacita' nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui e' prevista la bottiglia:

- la capacita' rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacita' nominale.

Art. 14.

Marchio del fabbricante

I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dello Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunita' economiche europee.

L'approvazione rilasciata dall'autorita' competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, e' sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando e' stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Titolo III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15.

Controlli

((Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di

soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.

Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.))

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.

Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo. ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 17.

Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 18.

Modalita' di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 19.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessita', anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 1976

LEONE

MORO - DONAT-CATTIN -

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 42

ALLEGATO I

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

ALLEGATO II

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

ALLEGATO III

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

ALLEGATO IV

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI (IN PIU' O IN MENO) SULLA CAPACITA' DI UNA BOTTIGLIA RECIPIENTE MISURA, OSSIA DELLE DIFFERENZE MASSIME TOLLERATE (IN PIU' O IN MENO), ALLA TEMPERATURA DI 20°C ED ALLE CONDIZIONI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO V, TRA LA CAPACITA'

EFFETTIVA E LA CAPACITA' NOMINALE V.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO V

CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA CUI DEVONO SODDISFARE LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA CEE

1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione e' prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si puo pro- cedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata piu lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa e stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

2. MISURAZIONE DELLA CAPACITA' DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURE DEL CAMPIONE

Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20°C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene.

Il controllo e effettuato servendosi di uno strumento di misura legale adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacita non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacita nomina- le della bottiglia recipiente-misura.

3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione e' di 35.

3.1.1. Si calcola (vedasi 3.1.4):

3.1.1.1. la media \bar{x} delle misure x_i delle capacita' reali delle bottiglie del campione;

3.1.1.2. la stima s dello scarto tipo delle misure x delle capacita' reali delle bottiglie del lotto.

3.1.2. Si calcolano:

3.1.2.1. limite superiore caratteristico T_s : somma della capacita' indicata (vedasi allegato I, punto 8) e dell'errore massimo tollerato su tale capacita' ;

3.1.2.2. limite inferiore caratteristico T_i : differenza fra la capacita' indicata ed errore massimo tollerato su tale capacita'.

3.1.3. Criteri di accettazione:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

3.1.4. Calcolo della media \bar{x} e stima della dello scarto tipo s del lotto.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)